



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 38 Reg. Del.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 11/03/2014

**Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI TRAVO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 13 DEL 30.4.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 15:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Assente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Assente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO ANTONIO MERLI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

\* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

**Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI TRAVO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 13 DEL 30.4.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

## LA GIUNTA

### **Premesso che:**

- il Comune di Travo ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica al nuovo quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000, e più di recente con le leggi regionali n. 6/2009 e n. 15/2013, e al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in vigore dal 2010, approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto del Consiglio comunale n. 3 del 21.1.2012;
- con nota n. 2633 del 11.6.2013 (registrata il 14.6.2013 al prot. prov.le n. 43060), integrata da nota n. 3001 del 5.7.2013 (registrata il 11.7.2013 al prot. prov.le n. 49472), il Comune di Travo ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 13 del 30.4.2013, del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con alcuni contenuti di pianificazione operativa;
- con la citata nota n. 2633/2013 il Comune ha altresì richiesto l'indizione della Conferenza dei Servizi al fine di acquisire tempestivamente i pareri ambientali necessari, successivamente indetta da questa Amministrazione, per il giorno 24.7.2013, con nota n. 48963 del 9.7.2013;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Travo alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 49828 del 12.7.2013, a cui ha fatto seguito una parziale evasione con nota comunale n. 3636 del 7.8.2013 (registrata al prot. prov.le n. 54552 del 12.8.2013), mentre i pareri richiesti sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali in date antecedenti o successive alla citata Conferenza;
- con nota n. 63508 del 8.10.2013 sono state reiterate, al Comune di Travo, alcune richieste già avanzate con la citata nota n. 49828/2013, a riscontro della quale è pervenuta la nota comunale n. 726 del 13.2.2014 (registrata al prot. prov.le n. 9018 del 13.2.2014);

### **Tenuto conto che:**

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

### **Dato atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:**

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla

Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;

- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, c. 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

**Preso atto** delle valutazioni acquisite, in virtù delle richieste formulate dal Comune di Travo, dalle seguenti Autorità competenti in materia ambientale:

- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 6047 del 19.7.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 51113 del 22.7.2013;
- Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, nota n. 41835 del 23.7.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 51460 del 23.7.2013;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, nota n. 9053 del 24.7.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 51672 del 24.7.2013, integrata con note n. 9611 e n. 9613 del 6.8.2013 pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 53761 e n. 53759 del 6.8.2013;
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 3806 del 25.7.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 51965 del 25.7.2013;
- Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. 193976 del 2.8.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 53405 del 5.8.2013;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 6400 del 12.8.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 55042 del 19.8.2013;

**Preso atto infine che:**

- dell'avvenuto deposito del RUE con contenuti di POC è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 5.6.2013 (parte seconda) e che durante il periodo di deposito sono state presentate 6 osservazioni;
- il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Travo ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, del suddetto RUE;
- il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Travo ha altresì certificato che il Regolamento adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati;

**Dato atto che** il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del RUE scade il giorno 14.4.2014, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 13.2.2014;

**Considerato che:**

- l'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Travo, elaborati di RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Travo, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Travo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Travo, parere motivato VAS sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole *condizionato* alla correzione della carta di "Microzonazione sismica" in scala 1:5.000 (a corredo di ogni ambito descritto nella relazione illustrativa), specificando che per le porzioni di territorio campite in quadrettato rosso (con sfondo bianco), dovranno essere riportati i valori di amplificazione litologica e topografica calcolati per le porzioni assoggettate al II° livello di approfondimento e, conseguentemente, dovrà essere modificata la definizione riportata per le aree campite in colore rosso individuate sulla carta denominata "Stralcio della carta di sintesi della pericolosità sismica locale" in scala 1:5.000, tratta da Quadro Conoscitivo e allegata alla relazione medesima;

#### **Dato atto che:**

- in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari del RUE che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione del RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Travo decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il RUE alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2004 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del RUE approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Piano approvato attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

#### **Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;

- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;

- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive in ordine alla regolarità tecnica;

**Atteso**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

**Ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Travo per le successive determinazioni di competenza;

**\***

### **DELIBERA**

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa del RUE del Comune di Travo, adottato con atto del Consiglio comunale n. 13 del 30.4.2013, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Travo, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive, parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Travo, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Travo, parere motivato VAS sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole *condizionato* alla correzione della carta di "Microzonazione sismica" in scala 1:5.000 (a corredo di ogni ambito descritto nella relazione illustrativa), specificando che per le porzioni di territorio campite in quadrettato rosso (con sfondo bianco), dovranno essere riportati i valori di amplificazione litologica e topografica calcolati per le porzioni assoggettate al II° livello di approfondimento e, conseguentemente, dovrà essere modificata la definizione riportata per le aree campite in colore rosso individuate sullo carta denominata "Stralcio della carta di sintesi della pericolosità sismica locale" in scala 1:5.000, tratta da Quadro Conoscitivo e allegata alla relazione medesima;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1- Travo, elaborati di RUE"), nonché con riferimento ai documenti di ValSAT;

5. di dare atto che, in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari del RUE che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
6. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Travo, dando atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006, l'atto comunale con il quale il RUE verrà approvato dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
8. di dare atto che il Consiglio comunale di Travo, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo del RUE in argomento in forza del comma 4-*bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6. del presente dispositivo, e adegua il RUE alle riserve formulate con il presente provvedimento deliberativo ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
  - invio del RUE approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
  - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - garantire l'accessibilità del RUE approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
10. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
**MASSIMO TRESPIDI**

**II VICE SEGRETARIO**  
**ANTONIO MERLI**



PROVINCIA DI PIACENZA

## Servizio Urbanistica e attività estrattive

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 524/2014 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI TRAVO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 13 DEL 30.4.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 10/03/2014

**Sottoscritto dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**

**Allegato 1 – Travo, elaborati di RUE**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SCALA</b>
RUE. R – Relazione Illustrativa e Aspetti Geologici	/
RUE – MICROZONAZIONE SISMICA: – RELAZIONE ILLUSTRATIVA – ALLEGATO 1 – ALLEGATO 2	/
RUE. NR – Norme Tecniche <i>con i seguenti Allegati:</i> ALL. A – Criteri di calcolo del contributo di costruzione. Oneri di urbanizzazione – Costo di costruzione ALL. B – Requisiti delle opere edilizie ALL. C – Linee guida per il corretto utilizzo del colore negli interventi edilizi ALL. D – Convenzione tipo PUA ALL. E – Procedure e adempimenti del processo edilizio ALL. F - Schema atto unilaterale d'obbligo	/
RUE. TAV. 1a – Inquadramento territori urbanizzati	1:25.000
RUE. TAV. 1b	1:5.000
RUE. TAV. 1c	1:5.000
RUE. TAV. 1d	1:5.000
RUE. TAV. 1e – Inquadramento tessuti storici urbani e non urbani	1:25.000
RUE. TAV. 2 – Disciplina particolareggiata tessuti storici ed edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale	1:1.000
RUE. VALSAT RUE	/
RUE. VALSAT RUE - Sintesi non tecnica	/

Premesso che

- occorre perfezionare l'articolato normativo di RUE distinguendo in modo chiaro le norme contraddistinte da valore regolamentare da quelle con valore pianificatorio;
- che per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC,

si formulano le seguenti riserve:

### VERIFICA DI CONFORMITA' RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC

#### DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

1. Relativamente al dimensionamento delle previsioni insediative del Comune di Travo, risulta necessario assicurare la coerenza tra le previsioni del RUE e quanto definito nel PSC, garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE negli ambiti del tessuto consolidato con funzioni prevalentemente residenziali e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal PSC; si integri a tal proposito la Relazione Illustrativa di RUE;

#### TERRITORIO URBANIZZATO

2. Il "Perimetro territorio urbanizzato – centro abitato" individuato sulle Tavole di RUE 1a, 1b, 1c e 1d, corrisponde al "Perimetro territorio urbanizzato – centro abitato", definito sulle Tavole PSC 1a/b e PSC 2; nonostante tale conformità al PSC, relativamente alla perimetrazione del territorio urbanizzato che deve comprendere interamente le parti edificate, si rilevano i seguenti errori materiali:
  - sulla Tav. 1c, in loc. Scivellano, nella zona a nord-est, parte del territorio individuato come "Tessuti storici in ambiti urbani" risulta all'esterno del "Perimetro territorio urbanizzato – centro abitato"; il perimetro del suddetto tessuto storico, recepito dal PSC (Tavole PSC1a e PSC2), non corrisponde alla "perimetrazione dei tessuti storici" individuata nella Scheda n. 2B "Scivellano Chiesa" contenuta nell'elaborato "TAV. 2 – Disciplina particolareggiata tessuti storici ed edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale" di RUE che risulta conforme al perimetro dei "tessuti storici urbani e nuclei storici presenti nel territorio rurale" individuato nel QC (Tav. C9a) di PSC;
  - sulla Tav. 1b, in loc. Chiosi, nella zona a nord-est, parte del territorio individuato come "Tessuti storici in ambiti urbani" risulta all'esterno del "Perimetro territorio urbanizzato – centro abitato"; il perimetro del suddetto tessuto storico, recepito dal PSC (Tavola PSC1a), non corrisponde alla "perimetrazione dei tessuti storici" individuata nella Scheda n. 12 "I Chiosi" contenuta nell'elaborato "TAV. 2 – Disciplina particolareggiata tessuti storici ed edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale" di RUE che risulta conforme al perimetro dei "tessuti storici urbani e nuclei storici presenti nel territorio rurale" individuato nel QC (Tav. C9c) di PSC;
  - sulla Tav. 1d, in loc. Dolgo, nella zona a nord-ovest, parte del territorio individuato come "Tessuti storici in ambiti urbani" risulta all'esterno del "Perimetro territorio urbanizzato – centro abitato";
  - sulla Tav. 1d, in loc. Cernusca, nella zona a nord-est, parte del territorio individuato come "ambiti territorio urbanizzabile disciplinato da POC," e riferito all'ambito per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali AN12, risulta erroneamente compresa all'interno del "Perimetro territorio urbanizzato – centro abitato".

Visto quanto sopra, si provveda a correggere gli errori materiali evidenziati, rendendo congruenti gli elaborati di RUE.

Gli elaborati di inquadramento, ossia le Tavole 1a e 1e, devono essere modificati al fine di recepire le correzioni effettuate sulle tavole di maggior dettaglio.

Infine, si evidenzia che risulta necessario integrare la voce di legenda "Perimetro territorio urbanizzato – centro abitato" delle Tavole di RUE 1b, 1c e 1d, con l'articolo di PSC (art.47) di riferimento;

## **SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI**

3. Al fine di una maggiore chiarezza e comprensibilità degli elaborati di RUE, della completezza della disciplina particolareggiata dei tessuti storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, e della conformità con il PSC, si evidenzia quanto segue:

### **Tessuti storici**

- relativamente all'elenco dei tessuti storici contenuto nell'elaborato "Tav. 2 – Disciplina particolareggiata tessuti storici ed edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale" (pag.3), si evidenzia che risulta opportuno inserire due specifiche colonne al fine di indicare il riferimento alle tavole ove il tessuto è individuato, Tavole di PSC (1a/b, 2, 4a/b, C9a/b/c/d/e) e Tavole di RUE (1b – 1c – 1d);
- nell'elaborato "Tav. 2", non risultano evidenziate (con apposita simbologia), le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica; si provveda pertanto a definire le unità minime d'intervento, anche in base all'esigenza di interventi unitari relativi a più edifici, integrando la legenda delle schede contenute nella "Tav. 2" con una specifica voce; si integri di conseguenza la disciplina normativa;
- all'interno dei tessuti storici, come perimetrati nelle schede contenute nell'elaborato "Tav. 2", sono stati individuati diversi edifici, definiti in legenda, in modo non chiaro, come "Costruzioni non presenti nel censimento del PRG previgente e/o edifici precari", ai quali non è stata assegnata alcuna classe d'intervento; tra l'altro alcuni dei suddetti edifici non trovano riscontro negli elaborati di PSC (vd. ad esempio All.C9.1). Si provveda pertanto a chiarire tali difformità e ad integrare la disciplina particolareggiata definendo anche per tali fabbricati un'adeguata classe di intervento;
- l'individuazione del "tessuto storico in ambito non urbano" in loc. Statto sulla Tav. 1c e nella scheda n.1 **STATTO** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non trova corrispondenza nella Tav.4a di PSC che in tale località non caratterizza il territorio edificato come tessuto storico, anche se sulla Tav. C9a e nella scheda n.1 dell'All.C9.1 di QC, il territorio edificato in loc. Statto, viene individuato come tessuto storico. All'interno del perimetro del tessuto storico di Statto, sulle cartografie di PSC e di QC e nella sopracitata scheda n.1 dell'All.C9.1 sono individuati edifici (fabbricato G – H) non rilevati e disciplinati nella scheda n.1 di RUE: si provveda pertanto ad eliminare tale difformità;
- per quanto riguarda il perimetro del "tessuto storico in ambito urbano" in loc. **Scrivellano Chiesa** si rimanda alla riserva formulata in precedenza;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Le Piane, indicata nella scheda n.5 **LE PIANE** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito non urbano" presente sulla Tav. 1b di RUE e sulla Tav.4a di PSC; la perimetrazione risulta maggiormente aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulla Tav. C9b e nella scheda n.5 dell'All.C9.1 di QC, anche se quest'ultima esclude un edificio ubicato a nord di Le Piane, incluso nel tessuto storico perimetrato nella scheda n.5 ma non disciplinato; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Coni Sopra, indicata nella scheda n.6 **CONI SOPRA** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito urbano" presente sulla Tav. 1b di RUE e sulle Tavole PSC1a e PSC4a; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.6 di RUE, risulta aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulla Tav. C9c e nella scheda n.6 dell'All.C9.1 di QC; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Coni Sotto, indicata nella scheda n.26 **CONI**

**SOTTO** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito non urbano" presente sulla Tav. 1b di RUE; la Tav.PSC4a tra l'altro non individua tale ambito come tessuto storico; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.26 di RUE, risulta comunque aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulla Tav. C9c e nella scheda n.26 dell'All.C9.1 di QC; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;

- la perimetrazione del tessuto storico nel capoluogo, indicata nella scheda n.9 **TRAVO** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito urbano" presente sulla Tav. 1b di RUE, peraltro conforme alle Tavole PSC 1a, PSC 2 e PSC4a; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.10 di RUE, risulta comunque aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulla Tav. C9c e nelle schede n.9/A e 9/B dell'All.C9.1 di QC. Inoltre all'interno del perimetro del tessuto storico di Travo, sulle cartografie di PSC e di QC e nella sopracitata schede dell'All.C9.1, è individuato un edificio (fabbricato E - scheda n.9/B) non rilevato e disciplinato nella scheda n.9 di RUE ed altri edifici risulta differenti per dimensione (fabbricati I ed L - scheda n.9/A). Si provveda pertanto ad eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Case Balzini, indicata nella scheda n.10 **CASE BALZINI** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito non urbano" presente sulla Tav. 1b di RUE, peraltro conforme alla Tav.PSC4a; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.10 di RUE, risulta comunque aderente all'individuazione del tessuto storico indicata nella scheda n.10 dell'All.C9.1 di QC; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. I Chiosi, indicata nella scheda n.12 **I CHIOSI** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, oltre a risultare esterna al perimetro del territorio urbanizzato, come evidenziato con precedente riserva, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito urbano" presente sulla Tav. 1b di RUE, e sulle Tavole PSC1a e PSC4a e nella scheda n.12 dell'All.C9.1 di QC; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.12 di RUE, risulta però aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulla Tav. C9c. Inoltre all'interno del perimetro del tessuto storico di I Chiosi, nella scheda n. 12 di RUE sono individuati e disciplinati 2 fabbricati non rilevati sulla Tav. 1b di RUE e sulle cartografie di PSC e nella scheda n.12 dell'All.C9.1 di QC ed un edificio risulta differente per dimensione rispetto a quello indicato sulla mappa catastale (vd. fabbricato R - scheda n.12 All.C9.1). Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Bobbiano, indicata nella scheda n. 13 **BOBBIANO** contenuta nell'elaborato "Tav.2", a differenza degli altri tessuti storici, non è individuata sulle Tavole di RUE 1, rappresentanti solo alcune parti del territorio comunale; si provveda pertanto ad integrare le Tavole di RUE 1 con l'estratto cartografico relativo a Bobbiano e ad inserire nell'elenco dei tessuti storici (pag.3 dell'elaborato "Tav.2"), il riferimento alla specifica Tavola contenente il suddetto estratto;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Quadrelli, indicata nella scheda n.14 **QUADRELLI** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito urbano" presente sulla Tav. 1b di RUE e sulle Tavole PSC1b e PSC4b; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.14 di RUE, risulta aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulle Tavole C9c e C9d e nella scheda n.14 dell'All.C9.1 di QC. Inoltre all'interno del perimetro del tessuto storico di Quadrelli, nella scheda n. 14 di RUE è individuato e disciplinato un fabbricato non rilevato nella scheda n.14 dell'All.C9.1 di QC. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Donceto, indicata nella scheda n.15 **DONCETO** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito urbano" presente sulla Tav. 1d di RUE e sulle Tavole PSC1b, PSC4b, C9d e nella scheda n.15 dell'All.C9.1 di QC. Inoltre, dal confronto fra la scheda n. 15 di RUE e la scheda n.15 dell'All.C9.1 di QC, si rilevano diverse differenze relativamente all'individuazione degli edifici all'interno del perimetro del tessuto storico. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Viserano, indicata nella scheda n.16 **VISERANO** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito urbano" presente sulla Tav. 1d di RUE e sulle Tavole PSC1b, PSC4b, C9d e nella scheda n.16 dell'All.C9.1 di QC. Inoltre, dal confronto fra la scheda n. 16 di RUE e la scheda n.16 dell'All.C9.1 di QC, si rilevano diverse differenze relativamente

all'individuazione degli edifici all'interno del perimetro del tessuto storico. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;

- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Due Bandiere, indicata nella scheda n.17 **DUE BANDIERE** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito urbano" presente sulla Tav. 1d di RUE e sulle Tavole PSC1b, PSC4b, C9e e nella scheda n.17 dell'All.C9.1 di QC; si evidenzia inoltre che un edificio (tra l'altro non censito nell'All.9.1 di QC) ubicato all'interno del tessuto, in adiacenza al margine ovest, non risulta disciplinato. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Pillori, indicata nella scheda n.18 **PILLORI** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito non urbano" presente sulla Tav. 1d di RUE; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.28 di RUE, risulta comunque aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulla Tav. C9d e nella scheda n.28 dell'All.C9.1 di QC, mentre la Tav.PSC4b non individua l'insediamento come tessuto storico in ambito non urbano. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Spinello, indicata nella scheda n.19 **SPINELLO** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito urbano" presente sulla Tav. 1d di RUE e sulle Tavole PSC1b e PSC4b; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.19 di RUE, risulta comunque aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulla Tav. C9e e nella scheda n.19 dell'All.C9.1 di QC. Inoltre, dal confronto fra la scheda n. 19 di RUE e la scheda n.19 dell'All.C9.1 di QC, si rilevano diverse differenze relativamente all'individuazione degli edifici all'interno del perimetro del tessuto storico. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Madellano, indicata nella scheda n.20 **MADELLANO** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito urbano" presente sulla Tav. 1b di RUE e sulle Tavole PSC1a e PSC4a e nella scheda n.20 dell'All.C9.1 di QC; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.20 di RUE, risulta comunque aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulla Tav. C9c di QC. Inoltre, dal confronto fra la scheda n. 20 di RUE e la scheda n.20 dell'All.C9.1 di QC, si rilevano diverse differenze relativamente all'individuazione degli edifici all'interno del perimetro del tessuto storico. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- il tessuto storico in ambito non urbano di Montà, pur essendo disciplinato nella specifica scheda di RUE n.22 contenuta nell'elaborato "Tav.2", a differenza degli altri tessuti schedati, non è individuato sulle Tavole di RUE 1, rappresentanti solo alcune parti del territorio comunale; si provveda pertanto ad integrare le Tavole di RUE 1 con l'estratto cartografico relativo a Montà. Inoltre si evidenzia che la perimetrazione del tessuto storico indicata nella scheda n.22 **MONTA'** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito non urbano" presente sulla Tav. PSC4b e nella scheda n.22 dell'All.C9.1 di QC; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.22 di RUE, risulta comunque aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulla Tav. C9d di QC. Infine, dal confronto fra la scheda n. 22 di RUE e la scheda n.22 dell'All.C9.1 di QC, si rilevano diverse differenze relativamente all'individuazione degli edifici all'interno del perimetro del tessuto storico. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare le sopra descritte difformità;
- in merito al tessuto storico di Castagneto, si evidenzia, che dal confronto fra la scheda n. 23 **CASTAGNETO** di RUE e la scheda n.23 dell'All.C9.1 di QC, si rilevano diverse differenze relativamente all'individuazione degli edifici all'interno del perimetro del tessuto; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- in merito al tessuto storico di Dolgo, si evidenzia, che dal confronto fra la scheda n. 24 **DOLGO** di RUE e la scheda n.24 dell'All.C9.1 di QC, si rilevano diverse differenze relativamente all'individuazione degli edifici all'interno del perimetro del tessuto; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- il tessuto storico in ambito non urbano, perimetrato e disciplinato nella scheda n. 25 **MONTALBERO** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non risulta individuato sulla Tav. 1d di RUE. Si evidenzia inoltre, che dal confronto fra la scheda n. 25 MONTALBERO di RUE e la scheda n.25 dell'All.C9.1 di QC, si rilevano diverse differenze relativamente

all'individuazione degli edifici all'interno del perimetro del tessuto; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;

- la perimetrazione del tessuto storico in loc. I Martini, indicata nella scheda n.27 **I MARTINI** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito non urbano" presente sulla Tav. 1d di RUE; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.28 di RUE, risulta comunque aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulle Tavole PSC4b e C9e di QC e nella scheda n.27 dell'All.C9.1 di QC. Si evidenzia inoltre, che dal confronto fra la scheda n. 27 di RUE e la scheda n.27 dell'All.C9.1 di QC, si rilevano diverse differenze relativamente all'individuazione degli edifici all'interno del perimetro del tessuto. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- la perimetrazione del tessuto storico in loc. Viserano Chiesa, indicata nella scheda n.28 **VISERANO CHIESA** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non corrisponde all'individuazione del "tessuto storico in ambito non urbano" presente sulla Tav. 1d di RUE e sulla Tav. PSC4b e nella scheda n.28 dell'All.C9.1 di QC; la perimetrazione, effettuata sulla scheda n.28 di RUE, risulta comunque aderente all'individuazione del tessuto storico indicata sulla Tav. C9d di QC. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;

### **Beni architettonici vincolati**

- relativamente all'elenco dei beni architettonici vincolati contenuto nell'elaborato "Tav. 2 – Disciplina particolareggiata tessuti storici ed edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale" (pag.1), si evidenzia che nella colonna con il riferimento agli elaborati di PSC, oltre a specificare in quale Tavola di PSC il bene è individuato, PSC 5 a o PSC 5 b, risulta opportuno inserire le Tavole C9 a-b-c-d-e di QC, tra l'altro già citate nelle specifiche schede di RUE contenute nello stesso elaborato, alla voce "Perimetrazione Tessuti storici"; risulta inoltre opportuno inserire un'ulteriore colonna ove indicare il riferimento alle Tavole di RUE 1b – 1c – 1d ove il bene è individuato;
- i beni V9 e V13 ubicati a Bobbiano, pur essendo disciplinati nella specifica scheda di RUE n.13 contenuta nell'elaborato "Tav.2", a differenza degli altri beni schedati, non sono individuati sulle Tavole di RUE 1, rappresentanti solo alcune parti del territorio comunale; si provveda pertanto ad integrare le Tavole di RUE 1 con l'estratto cartografico relativo a Bobbiano e ad inserire nell'elenco dei beni vincolati (pag.1 dell'elaborato "Tav.2"), il riferimento alla specifica Tavola contenente il suddetto estratto;
- risulta necessario modificare la categoria di intervento (Classe 5 – demolizione senza ricostruzione) relativa ad un edificio ubicato all'interno del tessuto storico di Quadrelli, a sud del bene V12, in quanto il medesimo è soggetto a decreto di vincolo (vd. Scheda V12 All.D5.1 di QC);
- per i beni V4, V7, V10 e V15, non appartenenti a tessuti storici ma caratterizzati come edifici vincolati ai sensi del D.Lgs.42/2004, esterni ai suddetti tessuti, è stata definita una classe di intervento, presente nella colonna "classificazione" contenuta nell'elenco dei beni architettonici vincolati a pag.1 dell'elaborato "Tav. 2", ma a differenza degli altri beni interni ai tessuti storici, non è stata predisposta una specifica scheda di RUE; inoltre i suddetti beni non risultano individuati sulle Tavole di RUE 1, rappresentanti solo alcune parti del territorio comunale. Si provveda pertanto ad integrare le Tavole di RUE 1 con gli estratti cartografici relativi ai beni citati, inserendo nell'elenco dei beni vincolati, il riferimento alle specifiche Tavole contenente i suddetti estratti, ed a predisporre, sulla base delle analisi predisposte nel QC del PSC, le Schede di RUE con la disciplina particolareggiata (riferita ai beni e alle relative pertinenze), da richiamare anch'esse all'interno dell'elenco, modificando la voce dedicata "Scheda Tessuti storici" in "Scheda Tessuti storici ed Edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale esterni ai Tessuti storici";
- per il bene V14 risulta necessario graficizzare nella scheda di RUE n.9, contenuta nell'elaborato "Tav.2", la classe d'intervento già definita nell'elenco dei beni architettonici vincolati, presente a pag.1 del medesimo elaborato;
- risulta necessario verificare l'individuazione grafica dei beni architettonici vincolati, presente sulle schede di RUE (tav.2), sulla base dei decreti di vincolo contenuti nell'elaborato All. D5.1 QC di PSC e delle specifiche analisi di QC, considerando anche le aree di pertinenza agli edifici ed evidenziando nella voce di legenda il tratto grafico

utilizzato al fine di tale individuazione; in seguito a tale verifica si rivalutino eventualmente le classe di intervento attribuite relativamente agli edifici e si disciplinino le aree di pertinenza;

### **Beni architettonici "vincolati ope legis"**

- relativamente all'elenco dei beni architettonici "vincolati ope legis" contenuto nell'elaborato "Tav. 2 – Disciplina particolareggiata tessuti storici ed edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale" (pag.1), si evidenzia che nella colonna con il riferimento agli elaborati di PSC, oltre a specificare in quale Tavola di PSC il bene è individuato, PSC 5 a o PSC 5 b, risulta opportuno inserire le Tavole C9 a-b-c-d-e di QC, tra l'altro già citate nelle specifiche schede di RUE contenute nello stesso elaborato, alla voce "Perimetrazione Tessuti storici"; risulta inoltre opportuno inserire un'ulteriore colonna ove indicare il riferimento alle Tavole di RUE 1b – 1c – 1d ove il bene è individuato. Inoltre nella descrizione dei suddetti beni (sottotitolo dell'elenco) risulta necessario modificare il riferimento temporale citato "50 anni" in "70 anni"; si evidenzia che anche sulle tavole di PSC 5a/b tale riferimento è riportato non correttamente;
- il bene S18 ubicato a Bobbiano, pur essendo disciplinato nella specifica scheda di RUE n.13 contenuta nell'elaborato "Tav.2", a differenza degli altri beni schedati, non è individuato sulle Tavole di RUE 1, rappresentanti solo alcune parti del territorio comunale; si provveda pertanto ad integrare le Tavole di RUE 1 con l'estratto cartografico relativo a Bobbiano e ad inserire nell'elenco dei beni vincolati ope legis (pag.1 dell'elaborato "Tav.2"), il riferimento alla specifica Tavola contenente il suddetto estratto;
- per i beni vincolati ope legis, non appartenenti a tessuti storici ma caratterizzati come beni architettonici vincolati ope legis esterni ai suddetti tessuti, a differenza degli altri beni interni ai tessuti storici, non è stata predisposta una specifica scheda di RUE e ad esclusione dei beni S15, S16 e S19, non è stata definita una classe di intervento; inoltre alcuni dei suddetti beni (S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9, S10, S12, S13) non risultano evidenziati come beni tutelati sulle Tavole di RUE 1, altri (S6, S11, S20) non sono individuati sulle medesime Tavole che rappresentano solo alcune parti del territorio comunale. Si provveda pertanto ad integrare le Tavole di RUE 1 con gli estratti cartografici relativi ai beni sopracitati non individuati, ad evidenziare quelli individuati sulle Tavole di RUE come edifici vincolati ope legis, ad inserire nell'elenco dei beni vincolati (pag.1), il riferimento alle specifiche Tavole di RUE, ed a predisporre, sulla base delle analisi di QC del PSC, le Schede di RUE con la disciplina particolareggiata (riferita ai beni e alle relative pertinenze), da richiamare anch'esse all'interno dell'elenco, modificando la voce dedicata "Scheda Tessuti storici" in "Scheda Tessuti storici e beni architettonici vincolati ope legis";
- risulta necessario verificare l'individuazione grafica dei beni vincolati ope legis, presente sulle schede di RUE (tav.2), sulla base dei contenuti nell'elaborato All. C9.1 del QC di PSC, considerando anche le aree di pertinenza agli edifici ed evidenziando nella voce di legenda il tratto grafico utilizzato al fine di tale individuazione; in seguito a tale verifica si rivalutino eventualmente le classe di intervento attribuite relativamente agli edifici e si disciplinino le aree di pertinenza;

### **Edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale**

- relativamente all'elenco degli Edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale contenuto nell'elaborato "Tav. 2 – Disciplina particolareggiata tessuti storici ed edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale" (pag.2), si evidenzia che nella colonna con il riferimento agli elaborati di PSC, oltre a specificare in quale Tavola di PSC il bene è individuato, PSC 4 a o PSC 4 b, risulta opportuno inserire le Tavole C9 a-b-c-d-e di QC e l'All.C9.1; risulta inoltre opportuno inserire un'ulteriore colonna ove indicare il riferimento alle Tavole di RUE 1b – 1c – 1d ove il bene è individuato. Infine risulta opportuno modificare la denominazione della colonna 2, in quanto gli edifici elencati non sono beni vincolati;
- in analogia con quanto effettuato relativamente alle altre tipologie di beni disciplinati, risulta opportuno inserire nella voce di legenda "Edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale", delle schede di RUE (Tav.2), il riferimento all'elaborato di PSC, All.C9.1 QC, contenente le specifiche analisi effettuate sui citati beni;
- si evidenzia che l'individuazione dell'edificio ia15 in loc. Coni Sopra, effettuata nella

scheda n.6 **CONI SOPRA** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, risulta difforme da quella indicata sulla Tav. 1b di RUE e sulle Tavole PSC1a, PSC4a e C9c; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità, modificando eventualmente le classi attribuite;

- si evidenzia che nella scheda n.8 **S. ANDREA** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non risulta individuato, come bene di interesse storico-architettonico il fabbricato ubicato in adiacenza dell'edificio ia11, difformemente da quanto indicato sulla Tav. 1b di RUE e sulle Tavole PSC1a, PSC2, PSC4a e C9c, ma in conformità a quanto indicato nell'Allegato al QC C9.1; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità, modificando eventualmente la classe attribuita;
- dalla verifica di conformità del RUE con gli elaborati di PSC, si sono riscontrati errori materiali presenti nella scheda n.9/A dell'All.C9.1 di QC, relativamente ad alcuni fabbricati ubicati a Travo: il fabbricato M non è un bene vincolato ope legis ma di interesse storico-architettonico e testimoniale, parte del complesso definito ia.4, il fabbricato P deve essere anch'esso definito come ia.4 ed il fabbricato L non è un bene vincolato ope legis e neanche di interesse storico-architettonico e testimoniale;
- si evidenzia che nella scheda n.10 **CASE BALZINI** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE, non risulta individuato, come bene di interesse storico-architettonico un fabbricato ubicato in adiacenza dell'edificio ia16, difformemente da quanto indicato sulla Tav. 1b di RUE e sulle Tavole PSC1a, PSC2, PSC4a, C9c e nell'Allegato al QC C9.1; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità, modificando eventualmente la classe attribuita;
- si evidenzia che l'individuazione degli edifici ia21 e ia22 in loc. Viserano, effettuata nella scheda n.16 **VISERANO** contenuta nell'elaborato Tav.2 di RUE e sulla Tav. 1d di RUE, risulta difforme da quella indicata nella scheda n.16 dell'All.C9.1 di QC. Si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- per i beni di interesse storico-architettonico e testimoniale, non appartenenti a tessuti storici ma caratterizzati come edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale esterni ai suddetti tessuti, è stata definita una classe di intervento, presente nella colonna "classificazione" contenuta nell'elenco a pag.2 dell'elaborato "Tav. 2", ma a differenza degli altri beni interni ai tessuti storici, non è stata predisposta una specifica scheda di RUE; inoltre alcuni dei suddetti beni (ia.35, ia.36) non sono individuati sulle Tavole di RUE, in quanto le stesse rappresentano solo alcune parti del territorio comunale. Si provveda pertanto ad integrare le Tavole di RUE 1 con gli estratti cartografici relativi ai beni sopracitati non individuati, e ad inserire nell'elenco dei beni di interesse storico-architettonico e testimoniale (pag.2), il riferimento alle specifiche Tavole di RUE, ed a predisporre, sulla base delle analisi di QC del PSC, le Schede di RUE con la disciplina particolareggiata (riferita ai beni e alle relative pertinenze), da richiamare anch'esse all'interno dell'elenco, modificando la voce dedicata "Scheda Tessuti storici" in "Scheda Tessuti storici ed edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale";
- risulta necessario verificare l'individuazione grafica dei beni di interesse storico-architettonico e testimoniale, presente sulle schede di RUE (tav.2), sulla base dei contenuti nell'elaborato All. C9.1 del QC di PSC, considerando anche le aree di pertinenza agli edifici ed evidenziando nella voce di legenda il tratto grafico utilizzato al fine di tale individuazione; in seguito a tale verifica si rivalutino eventualmente le classe di intervento attribuite relativamente agli edifici e si disciplinino le aree di pertinenza.

Nella verifica delle difformità rilevate con la riserva, fra le cartografie di RUE e quelle di PSC, si tenga conto di quanto dispone l'art.5 comma 6 del PSC: *"Gli elaborati cartografici contenuti .... nel RUE possono rettificare le delimitazioni degli ambiti e delle reti rappresentate sulla cartografia del PSC, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, da elaborati cartografici in scala maggiore ovvero su basi cartografiche di diversa natura (ad es. carta catastale) ..."* senza che ciò costituisca variante al PSC;

4. Relativamente alla **disciplina dei tessuti storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale**, contenuta nell'elaborato NR – NORME TECNICHE di RUE, si evidenzia quanto segue:
  - il comma 2 dell'art.50, replicando parzialmente i contenuti dell'art.28 di PSC, non è in linea con i *principi di integrazione, non duplicazione e semplificazione*, di cui alla normativa regionale, L.R.20/2000, Circolare prot. PG/2010/23900 del 1 Febbraio 2010 e L.R.15/2013;

- risulta necessario esplicitare con quale procedura saranno integrati i contenuti dell'art.43 (con la predisposizione di un "regolamento per l'arredo urbano"), richiamati nel comma 4 dell'art.50;
- le disposizioni di cui al comma 6 dell'art.50 relative agli edifici vincolati "ope legis", non risultano conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004; relativamente agli immobili o aree sottoposti a vincolo, sia espresso sia ope legis, risulta comunque necessario non duplicare i contenuti del D.Lgs.42/2004 ed inserire nel testo una norma che faccia salve le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui al suddetto Decreto legislativo;
- considerato che la disciplina particolareggiata relativa ai centri storici e delle zone storico-testimoniali, come disposto dal comma 7 dell'art.28 del PSC e dal comma 5 dell'art.25 del PTCP, deve riguardare anche gli usi e non solo le trasformazioni ammissibili e che negli elaborati di RUE non risulta individuata la destinazione d'uso ammessa, si riformulino le disposizioni di cui all'art.53 "Destinazioni d'uso nei tessuti storici", richiamando gli specifici elaborati di PSC dove sono riportate le destinazioni d'uso attuali e le caratteristiche architettonico-decorative e morfologico strutturali del patrimonio edilizio esistente. Risulta inoltre necessario chiarire quanto contenuto nel comma 1 dell'art.53 relativamente agli usi previsti dal POC;
- considerato che nella disciplina di cui al Capo 1 del Titolo III del RUE, come disposto dal PSC, si rimanda al parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, in merito a scelte relative a destinazione d'uso, soluzioni progettuali e materiali, etc, ma che la recente L.R.15/2013 ha limitato il campo di intervento della Commissione (vd. art.6 comma 2), si riformuli la disciplina in modo da prevedere il parere della Commissione solo nei casi indicati dalla legge regionale e da garantire comunque, in caso di intervento edilizio, attraverso specifiche prescrizioni, la tutela dei tessuti storici e degli insediamenti di interesse storico-architettonico e testimoniale, anche in assenza del parere della CQAP;

## **AMBITI URBANI CONSOLIDATI**

5. Relativamente agli **Ambiti urbani consolidati**, si evidenzia quanto segue:
  - risulta necessario integrare la voce di legenda "Ambiti consolidati" delle Tavole di RUE 1b/c/d, al fine di recepire la stessa denominazione di cui al PSC e al Capo 2 delle Disciplina di RUE, ossia "Ambiti urbani consolidati";
  - risulta necessario che le definizioni riportate sulle tavole di Rue e quelle presenti nelle Norme, coincidano: si eliminino le difformità relative a:
    - "Ambiti per attività turistiche-ricettive-ricreative" sulle Tavole 1b/c/d, "Ambiti turistico-ricettivi" nell'art.55 comma 1 e titolo art.63
    - Ambiti "AC1.d – tessuti consolidati saturi con problematiche di carattere geologico" sulle Tavole 1b/c/d, Ambiti "AC1.d – tessuti consolidati in zone con problematiche di carattere idrogeologico"
  - relativamente ad alcune aree, definite dal PSC come ambiti urbani consolidati, una ubicata in adiacenza alla SC Pigazzano-Scrivellano a nord del cimitero di Scrivellano, un'altra in località Canova Arianti di Pigazzano, e la terza in località Castagneto, sulle Tavole 1c e 1d di RUE non è riportata alcuna retinatura, non risultando pertanto disciplinate;
6. Relativamente alla **disciplina degli ambiti urbani consolidati**, contenuta nell'elaborato NR – NORME TECNICHE di RUE, si evidenzia quanto segue:
  - risulta necessario eliminare il richiamo alla Tav.1e presente nel comma 1 dell'art.55, in quanto la stessa non contiene l'articolazione degli ambiti urbani consolidati;
  - risulta necessario rivedere la disciplina degli ambiti urbani consolidati valutando gli interventi edilizi ammessi e relativi procedimenti, sulla base delle nuove disposizioni della L.R.15/2013;
  - la disciplina relativa agli Ambiti AC4 – aree oggetto di accordi privati di cui all'art.59, prevedendo la realizzazione di nuovi immobili con PUA, oltre a non essere coerente con gli obiettivi di PSC (art.49), risulta non conforme alle disposizioni di cui all'art.29 comma 3 della L.R.20/2000 che individua come modalità attuativa degli ambiti di RUE, l'intervento diretto e non il Piano Urbanistico Attuativo, finalizzato a dare attuazione agli interventi disposti dal POC;
  - risulta necessario dare atto di aver recepito la disposizione di cui al comma 6 dell'art.49

del PSC che non ammette per gli ambiti urbani consolidati, negli interventi di nuova edificazione o di ampliamento o sostituzione, parametri edilizi ed ambientali superiori ai preesistenti (indici di PRG);

- la destinazione d'uso U3.4 (artigianato produttivo) ammessa negli ambiti urbani consolidati secondo il comma 1 dell'art.62, deve essere valutata sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art.49 di PSC che ammette tale uso nella misura in cui rientri in criteri di compatibilità con la funzione residenziale da precisare nel RUE in relazione ai diversi tipi di impatto quali rumore prodotto, traffico generato, presenza di fattori di inquinamento o di rischio ambientale;

## **AMBITI DA RIQUALIFICARE**

7. Relativamente **agli ambiti urbani da riqualificare**, si evidenzia che il graficismo presente in legenda relativo agli ambiti urbani da riqualificare non trova riscontro sulla cartografia (Tav.1b); risulta pertanto necessario individuare detti ambiti così come perimetrati sulle Tavole di PSC 1a e 2;
8. Relativamente alla **disciplina degli ambiti urbani da riqualificare**, contenuta nell'elaborato NR – NORME TECNICHE di RUE, si evidenzia quanto segue:
  - non risulta corretto, considerare gli ambiti urbani da riqualificare come parte degli ambiti urbani consolidati. Come esplicita anche il comma 1 dell'art.49 del PSC, *“per ambiti urbani consolidati, così come definiti dall’art. A-10 della L.R. 20/2000 e s.m.i., si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione”*; risulta pertanto necessario rivedere l'articolazione delle disposizioni normative di RUE, al fine di escludere l'art.65 Ambiti di riqualificazione urbana dal Capo 2 Ambiti urbani consolidati; si modifichi inoltre la denominazione dell'articolo utilizzando quella definita sulle Tavole di RUE e nel PSC, ossia Ambiti urbani da riqualificare;
  - risulta necessario rivedere la disciplina degli ambiti urbani da riqualificare, valutando gli interventi edilizi ammessi sulla base delle nuove disposizioni della L.R.15/2013;

## **AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE**

9. Relativamente agli **Ambiti per attività artigianali e commerciali**, si evidenzia quanto segue:
  - si modifichi la denominazione della voce di legenda delle Tavole di RUE e dell'articolo 64, utilizzando quella definita sulla tavole di PSC, ossia “Ambiti per attività commerciali e artigianali”;
  - gli Ambiti per attività commerciali e artigianali, come già evidenziato relativamente agli ambiti urbani da riqualificare, all'interno dei quali ricadono, nel rispetto del PSC, non devono essere definiti ambiti urbani consolidati; risulta pertanto necessario rivedere l'articolazione delle disposizioni normative di RUE, al fine di escludere l'art.64 Ambiti per attività commerciali e artigianali dal Capo 2 Ambiti urbani consolidati;
  - risulta necessario rivedere la disciplina degli Ambiti per attività artigianali e commerciali, valutando gli interventi edilizi ammessi sulla base delle nuove disposizioni della L.R.15/2013;

## **ASPETTI COMMERCIALI**

### **10. Art. 24. Casistica degli usi del territorio**

In corrispondenza dell'art. 24 “Casistica degli usi del territorio”, comma 5, punto “U3 – servizi commerciali e artigianato di servizio”, occorre apportare le seguenti modifiche:

1. uso U3.1: modificare le soglie minima e massima relative alla superficie di vendita di medio-piccole strutture che, nei comuni con meno di 10.000 abitanti, risultano essere rispettivamente pari a 150 e 800 mq,
2. uso U3.2: rettificare il limite superiore della superficie di vendita degli esercizi di vicinato che, nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, risulta essere pari a mq. 150, non a mq. 250,
3. appare più proprio eliminare gli usi U3.1.1 alimentare o misto e U3.1.2 non alimentare e

contestualmente riarticolare gli usi che fanno riferimento alle funzioni commerciali come segue: esercizi di vicinato alimentari o misti, esercizi di vicinato non alimentari, medio-piccole strutture di vendita alimentari o miste, medio-piccole strutture di vendita non alimentari;

11. Art. 64. Ambiti per attività commerciali e produttive

Occorre rendere coerente la denominazione degli ambiti disciplinati dall'art. 64 delle Norme tecniche del RUE con quella utilizzata all'interno del Quadro Normativo del PSC: "Art. 51 Ambiti per attività commerciali e produttive di carattere artigianale";

12. Art. 79. Requisiti tipologici dei parcheggi

Con riferimento alle dimensioni minime dei parcheggi pertinenziali, si rammenta che i valori stabiliti dall'Atto di indirizzo approvato con deliberazione C.R. n. 1253/1999, al punto 5.2.1, sono pari a m. 2,5 x 4,8;

13. Art. 80. Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali.

In considerazione del fatto che il PSC ha stabilito che sul territorio comunale possono essere attuati solamente insediamenti commerciali con le dimensioni degli esercizi di vicinato e delle medio-piccole strutture di vendita, risulta opportuno eliminare i valori relativi alle dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per le medio-grandi strutture di vendita, riportati nell'ultima riga della tabella di cui al comma 9 dell'art. 80;

Si evidenzia, inoltre, che i possibili casi di riduzione della dotazione di parcheggi pertinenziali, nel caso degli insediamenti commerciali, devono essere ricondotti a quelli disciplinati dal punto 5.2.5 dell'Atto di indirizzo C.R. n. 1253/1999, con il quale il testo dell'art. 80 delle Norme Tecniche del RUE dovrà coordinarsi;

In corrispondenza del quarto punto elenco di cui al comma 9 dell'art. 80 deve essere corretto il limite superiore della classe tipologica riferita alle medio-piccole strutture di vendita, pari a mq. 800 e non a mq. 1.500 (nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti);

14. Art. 81. Cessione di aree per l'urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi. Quantità di dotazioni

Occorre garantire che le quantità stabilite all'interno dell'art. 81 rispettino quanto disposto dall'art. A-24, comma 3 della LR 20/2000;

15. Art. 82. Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Casi di monetizzazione

Occorre coordinare il contenuto del comma 4 dell'art. 82 delle Norme Tecniche del RUE con il punto 5.1.2 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione C.R. n. 1253/1999, che disciplina i casi di possibile monetizzazione totale o parziale degli standard urbanistici (parcheggi e verde pubblico) per gli insediamenti commerciali;

## **TERRITORIO RURALE**

16. Relativamente alla disciplina del **territorio rurale** contenuta nelle Norme di RUE al Capo 3 del Titolo III, si evidenzia quanto segue:

- considerato che nella disciplina di cui agli artt. 70 e 71, come disposto dal PSC, si rimanda al parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, al fine di tutelare la valenza paesaggistica del territorio rurale in caso di interventi di trasformazione edilizia, ma che la recente L.R.15/2013 ha limitato il campo di intervento della Commissione (vd. art.6 comma 2), si riformuli la disciplina in modo da prevedere il parere della Commissione solo nei casi indicati dalla legge regionale e da garantire comunque, in caso di intervento edilizio, attraverso specifiche prescrizioni, la tutela del territorio rurale, anche in assenza del parere della CQAP;
- risulta necessario sostituire il riferimento al PSA contenuto nei commi 8 e 9 dell'art.66, in quanto abrogato, con quello al PRA (piano di riconversione o ammodernamento dell'azienda agricola);
- risulta necessario riarticolare la disciplina di cui al Capo 3 del Titolo III, in modo che risulti chiaramente quali interventi edilizi sono ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP, all'Art.A-

21 della L.R.20/2000 e all'art.58 del PSC, tenendo conto che:

- è compito del RUE individuare gli edifici non più funzionali all'attività agricola;
- relativamente alla attribuzione di categorie di intervento o destinazioni d'uso è necessario fare esplicito riferimento al censimento contenuto nel QC di PSC;
- gli elaborati citati nel comma 6 dell'art.71 (allegati al PRG vigente), devono essere tradotti in contenuti di RUE;
- l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PSC, in particolare del censimento edilizio esistente non può essere effettuato con determina dirigenziale, ovvero non può essere effettuato senza costituire variante, ma deve seguire il procedimento di cui all'art. 32 – bis della L.R.20/2000 che prevede la possibilità di elaborare ed approvare varianti specifiche al PSC, anche al fine di modificare ed aggiornare il quadro conoscitivo e le conseguenti previsioni del Piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo, etc;
- è compito del RUE disciplinare gli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza e la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale di cui al comma 4 dell'art. A-16 della L.R.20/2000;
- risulta necessario rivedere la disciplina, valutando gli interventi edilizi ammessi sulla base delle nuove disposizioni della L.R.15/2013;

## **DOTAZIONI TERRITORIALI**

17. Considerato che, in merito alle **dotazioni territoriali** (Dotazioni territoriali – attrezzature e spazi collettivi; Dotazioni ecologiche ambientali), si sono rilevate diverse difformità fra il RUE e il PSC, (ad esempio perimetrazioni e tipologie differenti, mancata distinzione fra dotazioni consolidate e di progetto, individuazione sul Rue di dotazioni in ambiti in corrispondenza dei quali il PSC prevede Ambiti urbani consolidati o altri tipi di ambito), risulta necessario eliminare tali difformità ed incongruenze, modificando le Tavole di RUE 1b/1c/1d in conformità a quanto indicato sulle Tav. PSC 1a/b e 2.

Si evidenzia inoltre che le dotazioni ecologiche-ambientali individuate sulle tavole di RUE non risultano disciplinate nel testo normativo; si integrino pertanto le Norme di RUE al fine di predisporre una specifica disciplina per gli ambiti di verde di rispetto ambientale che, in conformità all'art.54 del PSC, ne garantisca la tutela e la valorizzazione, esplicitando in modo chiaro le possibilità di intervento all'interno delle due tipologie di ambito individuate sulle tavole di RUE (verde di rispetto ambientale di tipo a) e verde di rispetto ambientale di tipo b)). Relativamente all'individuazione cartografica dei suddetti ambiti di verde di rispetto ambientale, il PSC all'art.54 comma 7, demanda al POC e al RUE la possibilità di rettificarne la perimetrazione al fine di farla aderire ad elementi fisici del territorio nel rispetto degli obiettivi del PSC: al fine di una adeguata e corretta applicazione della disciplina di RUE, si valuti la possibilità di operare in conformità a tale disposizione;

18. Risulta necessario integrare l'art.83 "Requisiti tecnici e tipologici delle **strade urbane, dei percorsi pedonali e ciclabili**" delle Norme di RUE, secondo quanto disposto dall'art.46 comma 10 di PSC;

## **ASPETTI CONDIZIONANTI**

19. Nelle Tavole di RUE 1b/c/d, come specificato in legenda, sono stati riportati i "principali vincoli antropici definiti nel PSC", esplicitando che non essendo la trattazione esaustiva, per la trattazione completa si deve fare riferimento agli elaborati di PSC; nelle norme tecniche, per quanto riguarda la tutela dell'ambiente (ad eccezione di alcune prescrizioni per interventi all'interno o in prossimità di SIC o ZPS) e dell'identità storico-culturale del territorio si rimanda alle disposizioni di PSC, mentre relativamente ai vincoli antropici vengono definite specifiche disposizioni relativamente ad alcuni vincoli di tipo antropico (aree di rispetto cimiteriale, fasce di rispetto stradale, fasce di rispetto gasdotti, fasce di rispetto elettrodotti, impianti per l'emittenza radio-televisiva). Il RUE però, a pena di illegittimità dello strumento, deve integrare tra i propri elaborati costitutivi, una "**Tavola dei vincoli**", completa di tutti i vincoli e conforme al PSC, limitatamente all'ambito di competenza dello strumento stesso, corredata dalla "**Scheda dei vincoli**", ai sensi del comma-ter e secondo le indicazioni di cui ai commi 3-bis e 3-sexies dell'art. 19 della L.R. n. 20/2000, modificato dall'art. 51 della L.R. n. 15/2013, inserendo nella Valsat, ai sensi del comma 3-quinquies, un apposito capitolo,

denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale dare atto analiticamente che le previsioni sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sugli ambiti territoriali interessati dal piano medesimo;

20. Ai sensi dell'art.31 **Viabilità storica**, comma 3, del PSC, è compito del RUE individuare i tratti di viabilità storica urbana e dettare una specifica disciplina; risulta pertanto necessario integrare la cartografia di RUE con dette individuazioni e la Disciplina con specifiche disposizioni. Si valuti inoltre se recepire le disposizioni di cui al comma 6;
21. Ai sensi dell'art.30 **Zone ed elementi di interesse storico-archeologico**, comma 8, del PSC, il RUE "al fine di definire una specifica disciplina delle aree oggetto di rinvenimento di materiali archeologici e in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, potrà provvedere a modificare/rettificare i perimetri relativamente ai principali siti puntuali di cui al comma 1 lettera c) sulla base di ulteriori approfondimenti"; nel RUE pertanto deve essere esplicitato come si è operato in conformità a tale disposizione;
22. Il comma 6 dell'art.75 delle Norme di RUE, relativo agli **impianti per l'emittenza radio e televisiva**, non risulta conforme a quanto disposto dal comma 4 dell'art.36 del PSC, che demanda al RUE la regolamentazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle fasce di rispetto definite dal PSC evidenziando che il medesimo strumento potrà prevedere il cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali solo a seguito della verifica della compatibilità dei valori di inquinamento elettromagnetico con le funzioni previste eseguita a cura del proponente e validata da ARPA e AUSL; il comma 6 dell'art.75 vieta infatti interventi edilizi e cambi d'uso, senza fare riferimento alla citata verifica di compatibilità.  
Inoltre le Norme Tecniche di Attuazione del PLERT, all'art.30 "Adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica dei Comuni" comma 9, dispongono che è compito del RUE disciplinare le "Aree per gli impianti e le reti di comunicazione" e le "Fasce di ambientazione" relative ai siti individuati dal PLERT tenendo conto degli indirizzi relativi all'integrazione paesaggistica e alla progettazione delle installazioni e degli impianti di cui all'art.29 dello stesso Piano provinciale. Risulta pertanto necessario adempiere a tale disposizione integrando le norme di RUE al fine di dettagliare quanto contenuto nell'art.37 bis di PSC che riporta il contenuto dell'art.29 del PLERT; ciò anche alla luce del nuovo ruolo della Commissione per la Qualità architettonica e per il Paesaggio, definito dalla L.R.15/2013;
23. Ai sensi dell'art.38 **Impianti telefonia mobile**, comma 4, è compito del RUE, nel rispetto dei vincoli definiti dal medesimo articolo, disciplinare l'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile, per perseguire obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici. Si recepisca pertanto tale disposizione integrando la disciplina normativa di RUE;
24. Al fine di recepire pienamente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art.43 **Unità di paesaggio** di PSC, si richiami il contenuto del suddetto articolo fra le disposizioni generali relative agli specifici ambiti/interventi normati dal RUE; tale richiamo è infatti presente solo per alcuni ambiti/interventi;
25. Ai sensi dell'art.44 **Percorsi escursionistici, tematici, ciclopedonali e percorsi pedonali di connessione urbana**, comma 6 di PSC, è compito del RUE, definire la tutela e la disciplina dei percorsi escursionistici; si recepisca pertanto tale disposizione integrando la disciplina normativa di RUE;

#### **VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN RIF. ALLA L.R.20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI**

26. Le Norme di RUE devono essere coerenti con:
- i compiti assegnati allo strumento dalla L.R. 20/2000 e s.m.i, e dal PSC;
  - il PTCP 2007 vigente, approvato in data 02.07.2010 con atto C.P. n.69;
  - le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti ed in particolare della L.R. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" (in vigore dal 28/09/2013) (si vedano ad esempio le definizioni degli interventi edilizi contenute nell'Allegato alla L.R.15/2013, le disposizioni di cui all'art.50 sulla semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici e

non duplicazione degli apparati normativi, etc.);

27. Risulta necessario integrare l'elenco degli elaborati di RUE, presente sia nella Relazione Illustrativa che nell'art.4 Elaborati costitutivi delle Norme Tecniche, con l'elaborato "RUE – MICROZONAZIONE SISMICA: RELAZIONE ILLUSTRATIVA, ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2", non presente fra gli elaborati adottati ma trasmesso a Questa Amministrazione, fra gli elaborati di RUE, per la formulazione delle riserve;

## **VERIFICA DEI CONTENUTI IN RIFERIMENTO ALLA L.R.20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP**

### AMBITI TERRITORIALI: DISCIPLINA GENERALE E DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEGLI USI E DELLE TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI DI PARTI DEL TERRITORIO URBANIZZATO E DEL TERRITORIO RURALE

#### **SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI**

##### **28. Disciplina particolareggiata: attribuzione delle categorie di tutela (classi)**

L'attribuzione delle categoria di tutela e quindi delle classi d'intervento, indicate sulle schede di RUE (tav.2), deve essere rivista sulla base della modifica della disciplina relativa gli interventi edilizi, da effettuarsi in adeguamento alla L.R.15/2013 (vd. riserva precedente) ed in particolare della definizione di ristrutturazione edilizia; si valuti pertanto l'attribuzione della suddetta categoria d'intervento, secondo la nuova definizione delle legge regionale, rispetto al valore morfologico e alle caratteristiche degli edifici;

#### **TERRITORIO RURALE**

29. Considerato che nel PSC del Comune di Travo, in ambito agricolo di rilievo paesaggistico è individuato uno specifico ambito (AVR1) per la valorizzazione turistica e lo sviluppo del territorio rurale presso la loc. Costa del Bulla, disciplinato con una scheda d'ambito, ai sensi dell'art. A-18 dell'Allegato alla L.R.20/2000 e dell'art.57 comma 5 del PTCP, il RUE ha il compito di disciplinare gli interventi edilizi, necessari per lo sviluppo delle attività integrative (silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo), riguardanti prioritariamente il patrimonio edilizio esistente; si integrino pertanto le Norme di RUE sulla base delle citate disposizioni;

#### **RETE NATURA 2000 - SIC**

30. L'art. 74 – "Prescrizione per interventi all'interno o in prossimità di SIC o ZPS" definisce categorie di interventi di natura edilizia da sottoporre obbligatoriamente a valutazione d'incidenza. Si evidenzia che le disposizioni regionali (DGR 1191/07) prevedono che la definizione di tipologie di opere e/o attività da sottoporre obbligatoriamente a valutazione d'incidenza spetti a uno strumento specifico di gestione del sito Natura 2000, le Misure Specifiche di Conservazione (MSC), approvato dall'Ente gestore. L'Ente gestore può inoltre prevedere ulteriori attività, rispetto a quelle elencate nella tab. E della DGR 1191/07, da escludere da valutazione d'incidenza attraverso l'approvazione del Piano di Gestione (PdG). La Provincia di Piacenza, in quanto Ente Gestore dei siti SIC/ZPS IT4010016 Basso Trebbia, SIC IT4010005 Pietra Parcellara e Pietra Perduca e SIC IT4010011 Fiume Trebbia da Perino a Bobbio, ha approvato in data 25/11/2013 con DCP n. 63 le MSC e i PdG, individuando tipologie di opere/attività da escludere da Valutazione d'incidenza ad integrazione della tab. E della DGR 1191/2013. E' necessario rivedere la norma alla luce di quanto indicato nella tab. E della DGR 1191/07, di quanto specificato nei regolamenti contenuti nelle MSC dei siti e degli ulteriori interventi esclusi da valutazione d'incidenza con il PdG;

#### ELEMENTI STRUTTURALI

#### **DOTAZIONI TERRITORIALI**

31. Risulta necessario provvedere ad una revisione delle disciplina di cui al Titolo V **Dotazioni territoriali** delle Norme Tecniche di RUE, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R.20/2000 (art.29 comma 3, art. A-26 commi 2, 3, 4-bis, 7 e 10);

## ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI

32. Art. 68 – comma 4.

Il seguente comma dovrà essere così emendato:

*"Sono consentite nel territorio rurale le attività estrattive esclusivamente nelle aree interessate dalle previsioni del PAE Comunale dopo che il medesimo risulti approvato".... (omissis)*

33. Art. 68 – comma 6.

Il seguente comma dovrà essere così emendato:

*"In caso di attuazione delle previsioni del PAE, all'esaurimento dell'attività estrattiva le aree dovranno essere recuperate secondo le prescrizioni dettate dal PAE e dal relativo progetto di ripristino finale.*

## VALSAT

34. In generale, si tiene in considerazione il "principio di non duplicazione dei procedimenti" e si concorda sul fatto che la ValSAT del RUE tenga conto delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura di ValSAT del PSC, effettuando la valutazione ambientale del RUE in continuità e coerenza con il processo svolto per il PSC.

In ogni caso, relativamente al documento di ValSAT predisposto, si evidenzia quanto segue.

### Capitolo 2. Aspetti metodologici

Rispetto all'illustrazione delle fasi metodologiche effettuata nell'ambito del capitolo 2, si ritiene più idoneo anticipare la sintesi della fase "Localizzazione alternative", posizionandola subito dopo l' "Analisi di coerenza", in modo che le attività del percorso di valutazione del RUE siano descritte secondo una corretta sequenza cronologica (anche se la fase di definizione e valutazione delle alternative di Piano non viene effettivamente sviluppata).

### Capitolo 5. Analisi di coerenza

Nel capitolo 5 viene svolta la fase di analisi di coerenza interna, finalizzata a verificare la coerenza tra le azioni del RUE e gli obiettivi definiti per il PSC. Si ritiene che tale fase della procedura debba essere ridenominata "Analisi di coerenza esterna", in coerenza con la terminologia utilizzata per il Piano Strutturale Comunale: "Valutazione di coerenza esterna"; essa ha, infatti, confrontato gli obiettivi del PSC con quelli definiti per gli strumenti sovraordinati, come la corrispondente fase qui esaminata ha confrontato le azioni del RUE con gli obiettivi del PSC, verificando il livello di coerenza esterna del Piano oggetto di valutazione.

### Capitolo 6. Valutazione degli effetti e Misure migliorative

La schedatura proposta al capitolo 6 risulta maggiormente efficace ed incisiva, svolgendo effettivamente la propria funzione, se effettuata con riferimento a tutte le principali azioni del RUE (ad esempio, articolate per categorie), non solamente con riferimento agli ambiti urbani consolidati di Travo e Pigazzano, al fine di determinarne le principali criticità, i relativi effetti e di definirne le necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale.

Per quanto concerne il territorio rurale, occorre identificare con precisione l'azione/le azioni oggetto di schedatura per la definizione e la valutazione degli impatti e delle conseguenti azioni di mitigazione e/o compensazione, in luogo della generica scheda proposta per l'azione "Territorio rurale". Tale scheda, inoltre, dovrà essere dettagliata, utilizzando per lo meno le voci presenti nelle schede relative alle altre azioni.

Si rammenta che la LR 15/2013 ha modificato l'art.19 della LR 20/2000, disponendo che la ValSAT di ciascun piano urbanistico deve includere uno specifico capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato".

La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle

variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate sul RUE e sulla relativa ValSAT;

35. Art. 110, comma 2., lettera p)

Tra gli elaborati costitutivi dei PUA, viene citato il "rapporto preliminare ai sensi dell'art. 12, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS". Con la Circolare Prot. PG/2010/23900 del 01.02.2010, paragrafo 3.1.3.2, la Regione Emilia Romagna, ha chiarito che sul territorio regionale e con riferimento agli strumenti urbanistici di cui alla LR 20/2000 e ss.mm.ii., deve essere applicata la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT). Pertanto, occorre modificare il testo della lettera p) includendo:

- il solo riferimento al Rapporto Ambientale, elaborato ai fini della procedura di valutazione ambientale del Piano;
- i casi di esenzione dei PUA dallo svolgimento della procedura di valutazione ambientale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii..

### **Allegato 3** – Travo, parere motivato VAS sul RUE

Il Comune di Travo, con note acquisite al Prot. prov. le n. 43060 del 14.06.2013, n. 49472 del 11.07.2013, n. 54552 del 12.08.2013 e n. 9018 del 13.02.2014, ha trasmesso gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Travo, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2013.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. 20/2000 il RUE di Travo è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE sono pervenute n. 6 osservazioni, sintetizzate nel seguito.

<b>N.</b>	<b>Prot.</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Oggetto</b>
1	3429	27.07.13	Zacconi Ernestina	Si chiede la modifica di classificazione prevista per l'edificio di proprietà ovvero la possibilità di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria utile
2	3499	01.08.13	Scagliusi Vitantonio e Barbieri Maria Cristina	Si chiede di escludere l'edificabilità della porzione ad est dell'ex ambito AN2 adiacente alla proprietà e di riqualificarla come ambito di verde di rispetto ambientale di tipo a)
3	3527	02.08.13	Solari Graziano	Si chiede l'esclusione degli edifici di proprietà, posti in Loc. Case Marchesi, dal perimetro dei tessuti storici
4	3562	03.08.13	Binello Irma Santina	Si chiede la modifica di classificazione prevista per l'edificio di proprietà ovvero la possibilità di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria utile
5	3606	06.08.13	Acquaro Sonia	Si chiede la possibilità di demolizione dell'edificio di proprietà e sua ricostruzione con una volumetria minore
6	3608	06.08.13	Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia Romagna	Proposte di integrazione alle Norme Tecniche del RUE

Nella fase finale dell'iter di approvazione del RUE, il Consiglio Comunale di Travo dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute ed approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche dello specifico Parere Motivato formulato.

Il documento "VALSAT RUE" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza esterna al Piano.

Nella fase successiva, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle principali previsioni di RUE di tipo residenziale, consentendo di definire per le stesse le necessarie misure di compensazione e mitigazione.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC e definisce un ulteriore set di quattro indicatori, utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di RUE.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Travo. La metodologia proposta per la

specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del RUE stesso:

1. analisi dello stato di fatto,
2. analisi di coerenza,
3. valutazione degli effetti e misure migliorative,
4. monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità puntuali, affrontate nella successiva fase valutazione degli impatti e di definizione delle necessarie misure di mitigazione e compensazione.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)  
di Travo, adottato con atto C.C. n. 13 del 30.04.2013,  
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale  
(ValSAT)  
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Travo potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel

documento di ValSAT del RUE e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano.

2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE.
3. Le valutazioni effettuate relativamente al RUE ed il presente parere sono validi salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento del Parere Motivato;
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



## Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,  
comunicazione e Urpel.**

**Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.**  
Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 38 del 11/03/2014

**Servizio Urbanistica e attività estrattive**

Proposta n. 524/2014

**Oggetto:** REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI TRAVO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 13 DEL 30.4.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 12/03/2014

Sottoscritta  
***per il Dirigente del Servizio***  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale